

Disciplinare di gara

Il presente “disciplinare di gara + allegati” (in seguito anche “disciplinare di gara”), facente parte integrante del bando di gara, disciplina forme e modalità per la presentazione dell'offerta.

1) Stazione appaltante

C.U.C. – via Macallè n. 9 - 12037 Saluzzo (CN), tel.+39 0175.211311; fax: +39 0175.211328
– PEC: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

2) CPV servizio, oggetto e luogo dell'appalto

2.I) CPV: 85311100-3 (prestazione principale) 90911000-6 (prestazione secondaria) [Reg.(CE) 213/08]. Procedura aperta ex artt. 140, 142, 3, comma 1, lett. sss) e 60 d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di organizzazione e la gestione dei servizi socio-sanitari e assistenziali, dei servizi alberghieri e necessari per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta (prestazione principale) e altri servizi ausiliari di pulizie ambientali e sanificazione da effettuarsi nella casa di riposo (prestazione secondaria). Trattasi di appalto a misura ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. eeeee), d.lgs. n. 50/16,e, limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera, a canone mensile, così come richiesto specificamente nel capitolato speciale di appalto.

2.II) Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone:

“2. Nel caso di servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le

*prestazioni di servizi indicate come **principali** anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come **secondarie**; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”;*

si indicano di seguito la prestazione principale e le prestazioni secondarie:

1. prestazione principale

attività per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio – sanitari e assistenziali, dei servizi alberghieri e necessari per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta;

2. prestazione secondaria

attività di pulizie ambientali e sanificazione per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta;

Le suddette disposizioni trovano applicazione, altresì, in caso di partecipazione alla gara dei consorzi ordinari di concorrenti.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I servizi sono eseguiti dal raggruppamento o consorzio ordinario secondo le quote di esecuzione indicate in sede di offerta entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

E' fatta salva, in corso di svolgimento dell'appalto, la facoltà di modifica delle quote di esecuzione, previa autorizzazione del Comune di Moretta che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

3) Durata del contratto:

3.I) Il servizio oggetto di gara dovrà essere reso nei termini e con le modalità previsti nell'all.

A1: “bozza di contratto”.

Durata del servizio di cui al precedente par. **2)**: dal 01.07.2017 al 30.06.2019.

3.II) In applicazione dell'art.106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone:

“11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato dal Comune di Moretta alle condizioni di cui al succitato comma 11 per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.

Quanto alle fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell'art. 32, d.lgs. n. 50/2016, tra cui i commi 8 e 9, tenendo conto che trattasi di un servizio pubblico.

E' prevista la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ai sensi degli artt. 140, comma 3 e 142, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. L'offerente, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipulazione del contratto ed al versamento delle relative spese di stipula, nella data che sarà fissata dal Comune di Moretta e comunicata all'aggiudicatario a mezzo PEC con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

E' fatta salva altresì la possibilità per il Comune di Moretta di esigere l'inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza.

4) Importo corrispettivo per i servizi di cui al par. 2) a base di gara

4.I) L'importo presunto complessivo dell'appalto, a misura e a canone mensile limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera, computato sulla base dell'Elenco Prezzi allegato *sub A.6* al presente disciplinare, posto a base di gara per la durata biennale di cui al precedente par. **3)** + eventuale proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, d. lgs n. 50/2016, è pari ad € 2.529.670,00 + € 3.787,50 per oneri per la sicurezza rischi interferenziali, oltre IVA, così suddiviso:

a) € 1.829.940,00 (prestazione principale) + € 2.510,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta;

b) € 193.796,00 (prestazione secondaria) + € 520,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta;

proroga tecnica:

c) € 457.485,00 (prestazione principale) + € 627,50 oltre IVA, per oneri per la sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta;

d) € 48.449,00 (prestazione secondaria) + € 130,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

5) Concorrenti ammessi a partecipare alla gara

5.I) sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cui al par. **2)** gli operatori economici di cui all'art. 45, d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016);

5.II) i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, tra cui: (1) l'art. 80, d.lgs. n. 50/2016; (2) l'art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50/2016; (3) legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi (vedasi apposito all. **A2** al presente disciplinare, che riporta le norme richiamate nel presente paragrafo);

6) Termine ultimo e modalità presentazione offerte

6.I) Le offerte dovranno pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio in un plico chiuso e sigillato (“**Plico**”) contenente tre buste, contrassegnate rispettivamente come:

- “a) documentazione amministrativa”;
- “b) offerta tecnica”;
- “c) offerta economica”;

all'indirizzo della C.U.C. indicato al par. **1)** del presente “*disciplinare di gara*”, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 22.05.2017** pena l'esclusione dalla gara. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

6.II) Il **Plico** dovrà chiaramente riportare - oltre al nominativo del destinatario e del mittente (in caso di “soggetto gruppo” dovrà riportarsi il nominativo di tutti i membri) - la seguente dicitura: “Offerta per gara di appalto del servizio di organizzazione e gestione dei servizi socio – sanitari e assistenziali, dei servizi alberghieri e servizi ausiliari di pulizie necessari per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta”.

6.III) Il **Plico** predetto dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o altro materiale sui lembi

di chiusura. Per lembi di chiusura sono da intendersi quelli chiusi dall'offerente con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante delle buste. Resta inteso che il recapito del **Plico** rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.

6.IV) Le buste “a) documentazione amministrativa”, “b) offerta tecnica”, “c) offerta economica”, dovranno, ciascuna, essere chiuse e sigillate con ceralacca o altro materiale sui lembi di chiusura. Per lembi di chiusura sono da intendersi quelli chiusi dall'offerente con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante delle buste.

6.V) Si provvederà all'esclusione dell'offerta in caso di irregolarità relative alla chiusura del plico e/o delle buste “a)”, “b)”, “c)”, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

7) Domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale e speciale dell'offerente

7.I) L'offerente deve produrre unitamente alla **domanda di partecipazione alla procedura aperta ex artt. 140, 142 e 60, d.lgs. n. 50/2016**, sottoscritta con firma autografa in conformità alle disposizioni del d.p.r. n. 445/2000 (*cfr.* artt. 35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76) da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, con allegata copia semplice del documento di identità del sottoscrittore:

7.II) una dichiarazione, sottoscritta con firma autografa, attestante:

(a) (i) l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA ovvero altro elenco con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale ed [eventuale] sede operativa, oggetto dell'attività sociale, data di inizio di attività, codice attività, indicazione del n° di posizione INPS, INAIL, codice fiscale e partita IVA, sede dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, nonché (ii) i nominativi e le date di nascita del titolare, delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (2203 c.c.)¹, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se

¹ *cfr.* Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 aprile 2013, n. 2118. Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che il **ruolo dell'istitore** designato dall'art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell'imprenditore. L'istitore, infatti, è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché **deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione**.

firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di impresa individuale; del/i socio/i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (2203 c.c.)², l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (2203 c.c.)³, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dei

² *cfr.* Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 aprile 2013, n. 2118. Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che il **ruolo dell'istitore** disegnato dall'art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell'imprenditore. L'istitore, infatti, è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché **deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione**.

³ *cfr.* Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 aprile 2013 n. 2118. Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che il **ruolo dell'istitore** disegnato dall'art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell'imprenditore. L'istitore, infatti, è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché **deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione**.

membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione, i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (2203 c.c.)⁴, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società) o di direzione tecnica [ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (iii) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'«Offerente» per le comunicazioni ex artt. 74, comma 4, e 76, commi 3 e seguenti, d.lgs. n. 50/2016;

(b) che:

(i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 i lavoratori della propria impresa risultano regolarmente inquadrati in base ai contratti collettivi nazionali/locali integrativi applicabili al settore oggetto di appalto e per la zona e che coinvolgerà, nell'attività svolta nell'ambito del contratto di appalto, solo lavoratori in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS;

(ii) è tenuto alla osservazione delle norme sulla sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 e che i costi della sicurezza inerenti i rischi interferenziali ex art.26, comma 3, citato d.lgs., come determinati negli atti di gara, afferenti all'esercizio dell'attività svolta sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;

⁴ cfr. Cons Stato, sez. V - sentenza 17 aprile 2013 n. 2118. Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che il ruolo **dell'istitutore** disegnato dall'art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell'imprenditore. L'istitutore, infatti, è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, **cosicché deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione.**

- (iii)** ha provveduto alla redazione del documento di valutazione del rischio inerente la propria attività lavorativa, prendendo in considerazione, in particolare, i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi di protezione collettiva ed individuale, dispositivi di sicurezza macchine/impianti e ha adottato procedure le quali assicurino che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione ed addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza di cui agli artt. 36 e 37, d.lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi siano affidati specifici compiti;
- (iv)** ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o degli eventuali preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (sanitari, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, ecc.);
- (v)** ha adottato procedure che prevedano la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
- (vi)** dispone di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività oggetto dell'appalto con gestione a proprio rischio e con organizzazione di tutti i mezzi necessari;
- (vii)** ha preso visione e si impegna a compilare ed a sottoscrivere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, il D.U.V.R.I. redatto dal Comune di Moretta, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008;
- (viii)** si impegna a compilare e far compilare l'allegato del D.U.V.R.I. anche ad eventuali subappaltatori, se presenti;
- (ix)** informerà il personale, di cui si assume sin d'ora la responsabilità dell'operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso l'area oggetto di intervento dove dovranno essere svolte le attività oggetto di appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel D.U.V.R.I. e provvederà ad una adeguata formazione del personale dedicato in materia di sicurezza;
- (x)** fermo l'obbligo della ricognizione dei luoghi nel corso della procedura di gara, visiterà l'area oggetto del servizio prima di iniziare i servizi e collaborerà

con il Comune di Moretta alla eventuale integrazione del D.U.V.R.I. fornendo tutte le informazioni necessarie alla predisposizione finale del documento;

- (c) l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016. **Tale dichiarazione va integrata compilando il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) da prodursi in sede di gara.**⁵

⁵ In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" (allegata al presente disciplinare) **gli offerenti** - per attestare la insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016 - **devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** allegato al presente disciplinare sotto forma di *file* editabile:

- **compilando** esclusivamente le parti di interesse [**Parte II, Parte III, Parte IV, Parte VI**];
- **stampando** il documento D.G.U.E. compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma autografa, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i ex d.p.r. n. 445/2000;

- **inserendo** il D.G.U.E. firmato nella busta "a) documentazione amministrativa".

Il D.G.U.E. va firmato dal titolare, dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di impresa individuale; dal/i socio/i e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dai membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione, i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società) o di direzione tecnica [ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza *ex lege* n. 231/2001), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si

In ogni caso l'esclusione ed il divieto di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara, qualora l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata mediante compilazione della specifica sezione della **parte III del D.G.U.E.** con le relative e specifiche indicazioni degli atti concreti e/o misure di completa dissociazione posti in essere.

L'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ex art. 2 c.p. (*abolitio criminis*) oppure quando è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p., oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ex artt. 676 c.p.p e 445, comma 2, c.p.p, oppure in caso di revoca della condanna medesima ex art. 673 c.p.p. (*cfr.* art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016);

(d) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016

prestazione principale:

(iscrizione al registro delle imprese o altro elenco professionale per attività sociale compatibile con il servizio oggetto della presente procedura in corso di validità).

In caso di concorrente – cooperativa sociale di tipo A, l'iscrizione all'albo

tratta di altro tipo di società o consorzio, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Si precisa altresì che le persone fisiche suddette (come definite dall'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016) dovranno dichiarare nel **D.G.U.E., parte III, sezione C, anche la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis e 354 c.p.** (*cfr.* Linee Guida ANAC n. 6 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 in data 3 gennaio 2017).

In alternativa il D.G.U.E. va sottoscritto con firma autografa, ai sensi dell'art. 47, comma 2 d.p.r. n. 445/2000, unicamente dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ove questi sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi "antimafia" di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, citato d.lgs.), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella **parte III, sezione sub D** del modello di formulario per il **D.G.U.E., occorre far riferimento alla platea dei soggetti individuati dall'art. 85 d.lgs. n. 159/2011.**

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con DM 23 giugno 2004, come successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013.

Tale dichiarazione va integrata compilando il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) da prodursi in sede di gara;⁶

prestazione secondaria:

(iscrizione al registro delle imprese o altro albo per attività sociale compatibile con il servizio oggetto della presente procedura in corso di validità e ai sensi dell'art.3, comma 1, dm 274/97 per fascia di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA pari o superiore alla lett. b). **Tale dichiarazione va integrata compilando il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) da prodursi in sede di gara;⁷**

(e) di accettare, senza riserve e/o eccezioni, l'appalto alle condizioni indicate nel progetto del servizio (le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008; il calcolo

⁶ Come già indicato nella nota 5, in base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" (allegata al presente disciplinare) **gli offerenti** - per attestare il possesso dei requisiti di ordine speciale - **devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** allegato al presente disciplinare sotto forma di *file* editabile da compilare e sottoscrivere con le modalità e le forme sopra indicate. La dichiarazione inerente il possesso dell'iscrizione al registro delle imprese o altro elenco professionale per attività sociale compatibile con il servizio oggetto della presente procedura e l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con DM 23 giugno 2004, come successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013, in corso di validità è compresa nella **Parte IV, sez. A.**

⁷ Come già indicato nella nota 5, in base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" (allegata al presente disciplinare) **gli offerenti** - per attestare il possesso dei requisiti di ordine speciale - **devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** allegato al presente disciplinare sotto forma di *file* editabile da compilare e sottoscrivere con le modalità e le forme sopra indicate. La dichiarazione inerente il possesso dell'iscrizione al registro delle imprese o altro elenco per attività sociale compatibile con il servizio oggetto della presente procedura e ai sensi dell'art.3, comma 1, dm 274/97 per fascia di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA pari o superiore alla lett. b) in corso di validità, è compresa nella **Parte IV, sez. A.**

degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale di appalto; l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità), nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, compresa la bozza di contratto;

(f) di accettare l'eventuale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016.

(g) eventuale dichiarazione di subappalto, relativa alla manifestazione di volontà di subappaltare prestazioni, nel rispetto dell'art. 105, commi 2, 4 e 6, d.lgs. n. 50/2016⁸. **Tale dichiarazione va integrata compilando e sottoscrivendo il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte II, da prodursi in sede di gara,** con indicazione **(i)** dei servizi o parti di servizi e relativa quota (espressa in percentuale sull'importo contrattuale) che si intendono subappaltare o concedere in cottimo e **(ii)** della terna di subappaltatori. **Ciascun subappaltatore** indicato nella terna deve, a sua volta, produrre in sede di gara la dichiarazione resa mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte II, III, IV, VI.**

Si precisa che la Stazione appaltante, fermi i limiti di cui all'art. 105 comma 2

⁸ L'art.105, commi 2, 4 e 6, d.lgs. 50/2016 così dispongono:

“**2.** Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni ... oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. ... l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di ... Servizi ...”;

“**4.** I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto ... i servizi ... compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni ...;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato ... i servizi ... o parti di servizi ... che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”;

“**6.** E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di ... servizi ... siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando ... con cui si indice la gara prevede tale obbligo. ...”.

del d. lgs n.50/2016, ha esercitato la facoltà di cui all'art. 105 comma 4 lettera a) del d.lgs.n. 50/2016 di ammettere il subappalto **esclusivamente** per le seguenti prestazioni oggetto del presente affidamento: *servizio lavanderia e guardaroba* nell'ambito della prestazione principale . Le altre prestazioni di cui all'art. 24, comma 1 del capitolato speciale di appalto **NON** possono essere subappaltate e devono essere svolte direttamente dall'offerente⁹.

L'attività di *parrucchiera* si configura, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, come attività specifica a lavoratori autonomi, per la cui esecuzione l'appaltatore sarà tenuto, di volta in volta, a effettuare una semplice comunicazione preventiva dei nominativi addetti al Comune di Moretta.

L'offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto, pur non essendo escluso dalla gara, decadrà da tale possibilità.

Si precisa che la sottoscrizione con firma autografa della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui al precedente par. **7.1** da parte del sottoscrittore, con allegata fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore stesso, sarà ritenuta valida anche ai fini delle altre separate dichiarazioni rese e sottoscritte con firma autografa sempre dal medesimo soggetto ai sensi della *lex specialis* di gara;

⁹ L'art. 24 commi 1, 2 e 6 del capitolato speciale di appalto dispongono:

“1. Ai sensi dell'art.105, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 per le caratteristiche proprie dei servizi in appalto NON possono essere subappaltati i seguenti servizi:

il servizio di direzione sanitaria

il servizio infermieristico

il servizio socio sanitario assistenziale di assistenza alla persona

servizio di coordinamento

il servizio di fisioterapia

il servizio di supporto psicologico

servizio di animazione

il servizio di pulizia ambientale, sanificazione giornaliera e periodica presso la struttura.

2. I concorrenti possono indicare nell'offerta i sottoindicati servizi qualora intendano subappaltarli a terzi:

servizio lavanderia e guardaroba.

-

6. *L'attività di parrucchiera si configura, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a), d.lgs. 50/2016, come attività specifica a lavoratori autonomi, per la cui esecuzione l'appaltatore sarà tenuto, di volta in volta, a effettuare una semplice comunicazione preventiva dei nominativi addetti al Comune di Moretta.*

7.III) in caso di raggruppamento temporaneo:

- (a) raggruppamento temporaneo *costituendo*:

la **domanda di partecipazione** alla gara di cui al precedente par. **7.I)**, unica per il raggruppamento *costituendo*, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i membri dello stesso e corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità.

Le separate **dichiarazioni** *sub* lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E., (e), (f), (g) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al precedente par. **7.II)**, devono essere ripetute secondo forme e modalità sopraindicate da **ciascun** membro.

La **dichiarazione** *sub* lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al precedente par. **7.II)**, va resa secondo le forme e modalità sopraindicate rispettivamente dal/i membro/i assuntore/i della prestazione principale e dal/i membro/i assuntore/i della prestazione secondaria.

- (b) raggruppamento temporaneo *costituito*:

la **domanda di partecipazione** alla gara di cui al precedente par. **7.I)**, unica per il raggruppamento *costituito*, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i membri dello stesso e corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità.

Le separate **dichiarazioni** *sub* lett. (b), (e), (f), (g) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E., di cui al precedente par. **7.II)** devono essere prodotte dal capogruppo. Le separate **dichiarazioni** *sub* lett. (a), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al precedente par. **7.II)**, devono essere ripetute secondo forme e modalità sopra indicate da **ciascun** membro.

La **dichiarazione** *sub* lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al precedente par. **7.II)**, va resa secondo le forme e modalità sopraindicate rispettivamente dal/i membro/i assuntore/i della prestazione principale e dal/i membro/i assuntore/i della prestazione secondaria.

7.IV) sempre in caso di raggruppamento temporaneo occorre altresì produrre quanto segue:

- (c) raggruppamento temporaneo *costituendo*:

una **dichiarazione di intenti**, sottoscritta con firma autografa da **tutti i membri**,

indicante:

- il nominativo del capogruppo e contenente l'impegno a conformarsi all'art. 48, d.lgs. n. 50/2016, con l'indicazione, ai sensi del comma 4, delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun membro eseguirà. L'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 dispone: *“4. Nel caso di ... servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio ... che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”*
- e la forma del raggruppamento prescelto (“orizzontale”, “verticale”, “misto”).
- (d) raggruppamento temporaneo *costituito*:
- **copia**, anche semplice, **dell'atto costitutivo** del raggruppamento relativo all'appalto oggetto di gara, redatto nelle forme di legge, conforme all'art. 48, d.lgs. n. 50/2016;
- (e) raggruppamento temporaneo *costituito*:

una **dichiarazione**, debitamente sottoscritta con firma autografa dal capogruppo, con indicazione **delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun membro eseguirà e** della forma del raggruppamento prescelto (“orizzontale”, “verticale”, “misto”). Tali indicazioni potranno anche risultare dall'atto costitutivo di cui alla precedente lett. (d). Si trascrive di seguito l'art. 48, commi 12 e 13, d.lgs. n. 50/2016 che, in punto di “atto costitutivo”, dispongono:

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.”;

7.V) una dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi di ordine speciale - capacità economico/finanziaria, mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)**,

Parte IV, da prodursi in sede di gara.

(requisiti minimi di ordine speciale, iva esclusa)

1. prestazione principale

a) fatturato globale minimo annuo richiesto negli esercizi (esercizio anno 2014 – esercizio anno 2015 – esercizio anno 2016) non inferiore per ciascun esercizio a complessivi € **600.000,00**;

b) fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (servizi socio sanitari assistenziali analoghi a quelli oggetto dell'appalto a favore di persone anziane in strutture sia pubbliche che private) minimo annuo richiesto negli esercizi (esercizio anno 2014 – esercizio anno 2015 – esercizio anno 2016) non inferiore per ciascun esercizio a complessivi € **400.000,00**;

Per imprese stabilite in altri Paesi: possesso di requisiti **equivalenti** di capacità economico/finanziaria (art. 49, d.lgs. n. 50/2016) in base alla legislazione ivi vigente.

7.VI) una dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi di ordine speciale - capacità tecnica, mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, da prodursi in sede di gara.

(requisiti minimi di ordine speciale, iva esclusa)

1. prestazione principale

c) **di aver eseguito a regola d'arte nell'ultimo triennio (1.1.2014 – 31.12.2016) un servizio** socio sanitario assistenziale a favore di persone anziane in strutture sia pubbliche che private, **oggetto di un unico contratto, di importo non inferiore a € 450.000,00**;

d) **possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000** (o, in alternativa alla certificazione sistema di qualità, **altre prove relative all'impiego di misure equivalenti** di garanzia della qualità);

Per imprese stabilite in altri Paesi: possesso di requisiti **equivalenti** di capacità tecnica (art. 49, d.lgs. n. 50/2016) in base alla legislazione ivi vigente.

7.VII) una dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi di ordine speciale - capacità tecnico/professionale, mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, da prodursi in sede di gara.

(requisiti minimi di ordine speciale, iva esclusa)

2. prestazione secondaria

e) **iscrizione ai sensi dell'art.3, comma 1, dm 274/97** per fascia di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA pari o superiore alla lett. b);

f) **di aver eseguito a regola d'arte nell'ultimo triennio (1.1.2014 – 31.12.2016) un servizio di pulizia ambientale e sanificazione** nel settore delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, **oggetto di un unico contratto, di importo non inferiore a € 70.000,00.**

Per imprese stabilite in altri Paesi: possesso requisiti equivalenti di capacità tecnico-professionale (art.49, d.lgs. 50/16) in base alla legislazione ivi vigente.

7.VIII) Ulteriori disposizioni in caso di raggruppamento temporaneo

7.VIII.1) Prestazione principale

Qualora l'attività principale sia assunta da un raggruppamento temporaneo (cd. "*raggruppamento orizzontale*"), il capogruppo deve possedere i requisiti frazionabili di ordine speciale (capacità economica-finanziaria) di cui al precedente sottopar. **7.V)** a) e b) nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti; ciascuna mandante deve altresì possedere la misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito di ordine speciale (capacità tecnica) di cui al precedente sottopar. **7.VI)** c), **non frazionabile**, deve essere posseduto dal capogruppo del "*raggruppamento orizzontale*".

Il requisito di ordine speciale (capacità tecnica) di cui al precedente sottopar. **7.VI)** d) deve essere posseduto da **tutti** i membri del "*raggruppamento orizzontale*".

I requisiti di ordine speciale vanno dichiarati avvalendosi del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, con sottoscrizione autografa, da prodursi in sede di gara.

7.VIII.2) Prestazione secondaria

La prestazione secondaria di cui al par. **7.VII)** e), f), è una prestazione a contenuto imprenditoriale distinta dalla prestazione principale. Essa può comunque essere svolta dall'operatore economico ("singolo" o in "raggruppamento") che svolge la prestazione principale se lo stesso è in possesso dei sottoindicati requisiti di capacità tecnico-professionale, *ovvero* essa può essere assunta "in verticale" da altro

operatore economico in possesso dei sottoindicati requisiti di capacità tecnico-professionale (c.d. “raggruppamento verticale”).

Si trascrive, a tal fine, l’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone:

*“Nel caso di ... servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il **mandatario esegue le prestazioni di servizi ... indicati come principali** anche in termini economici, **i mandanti quelle indicate come secondarie**; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”*

Requisiti di capacità tecnico-professionale inerenti le prestazioni secondarie di cui al par. 7.VII e), f):

- **iscrizione ai sensi dell’art.3, comma 1, dm 274/97** per fascia di classificazione di volume di affari al netto dell’IVA pari o superiore alla lett. b);
- **di aver eseguito a regola d’arte nell’ultimo triennio (1.1.2014 – 31.12.2016) un servizio di pulizia ambientale e sanificazione** nel settore delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, **oggetto di un unico contratto, di importo non inferiore a € 70.000,00.**

In ipotesi che la prestazione secondaria sia assunta da un raggruppamento orizzontale:

- i membri, nessuno escluso, devono essere in possesso della **iscrizione ai sensi dell’art.3, comma 1, dm 274/97** per fascia di classificazione di volume di affari al netto dell’IVA complessivamente pari o superiore a € 193.794,00;
- uno dei membri deve **aver eseguito a regola d’arte nell’ultimo triennio (1.1.2014 – 31.12.2016) un servizio di pulizia ambientale e sanificazione** nel settore delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, **non frazionabile, oggetto di un unico contratto, di importo non inferiore a € 70.000,00.**

I requisiti di ordine speciale vanno dichiarati avvalendosi del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, con sottoscrizione autografa, da prodursi in sede di gara.

7.VIII.3) Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo, il capogruppo deve in ogni

caso essere chi assume l'attività principale.

7.VIII.4) Si precisa che il raggruppamento temporaneo è tenuto a **produrre specifica dichiarazione**, sottoscritta con firma autografa dai membri, da inserire nella busta **“a) documentazione amministrativa”**, attestante il tipo di raggruppamento scelto: “orizzontale”, “verticale” o “misto”.

Si ha raggruppamento temporaneo di tipo “misto” quando, ad esempio: la prestazione principale è assunta da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale e la prestazione secondaria è assunta da altra impresa mandante; oppure quando, ad esempio: la prestazione principale è assunta dall’impresa capogruppo, e la prestazione secondaria è assunta da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale di altre imprese.

7.VIII.5) Si precisa altresì che il concorrente “singolo” o in “raggruppamento” dovrà necessariamente essere in possesso, pena l’esclusione, di tutti i requisiti di partecipazione economico-finanziari, tecnici e tecnico-professionali nei modi e termini richiesti dalla *lex specialis* di gara.

7.VIII.6) Per quanto riguarda la cauzione provvisoria si rinvia al successivo par. **8.)**.

7.VIII.7) Per quanto riguarda la contribuzione all’ANAC si rinvia al successivo par. **9.)**.

7.VIII.8) Per quanto riguarda il PASSOE e AVCPASS si rinvia al successivo par. **10.)**.

7.IX) **Ulteriori disposizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016 e per i GEIE ex art. 45, comma 2, lett. g), d.lgs. 50/2016**

7.IX.1) **Consorzi e GEIE già costituiti:**

I consorzi ed i GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni (requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e tecnico-professionale) dei raggruppamenti temporanei.

I consorzi ed i GEIE sono tenuti a **indicare per quali soggetti concorrono** mediante compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario **D.G.U.E., Parte II.**

Si rammenta che la possibilità di partecipare ad una gara per conto di alcuni soltanto dei consorziati è prevista dall’art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016 esclusivamente per i consorzi di cooperative e per i consorzi artigiani (art. 45, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016) e per i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c, d.lgs. 50/2016). Analoga disposizione non è prevista per i consorzi ordinari disciplinati dall’art. 2602 c.c.; pertanto, laddove il consorzio ordinario intenda partecipare ad una gara: **(i)** o

partecipa in nome e nell'interesse di tutte le imprese consorziate (ed in tal caso dovrà produrre, anche in copia semplice, il vigente atto costitutivo del consorzio stesso); oppure, **(ii)** nel caso in cui solo alcuni dei consorziati intendano concorrere, questi ultimi devono vincolarsi tra loro al pari di una associazione temporanea di imprese tramite specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile oppure tramite impegno a costituire tale mandato in caso di aggiudicazione, esattamente come per le associazioni temporanee di imprese (ed in tal caso dovranno produrre, anche in copia semplice, il mandato speciale o il relativo impegno)¹⁰.

I consorziati del consorzio ordinario disciplinato dall'art. 2602 c.c. ed i soggetti indicati dal GEIE che concorrono sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II**, lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**.

I consorzi ordinari disciplinati dall'art. 2602 c.c. ed i GEIE sono tenuti a produrre la **domanda di partecipazione** di cui al par. **7.I** e le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II**, lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, nonché di cui alle lettere (e), (f), (g) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**.

I consorziati che concorrono e i soggetti indicati dal GEIE che concorrono, al pari dei membri di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui ai par. **7.V**, **7.VI**, **7.VII** secondo le forme e modalità ivi indicate.

I consorzi ed i GEIE devono produrre l'atto costitutivo redatto nelle forme di legge – oppure, come precisato sopra, con riferimento ai consorzi ordinari disciplinati dall'art. 2602 c.c., il mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile o l'atto di impegno a costituire tale mandato in caso di aggiudicazione – anche in copia

¹⁰ Sul punto, con riferimento ai consorzi ordinari disciplinati dall'art. 2602 c.c., cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3663/2014; TAR Piemonte, sez. I., n. 1359/2014, nonché deliberazione AVCP 13.12.2006, n. 114, secondo la quale “... *il consorzio non può partecipare per conto solo di alcuni dei consorziati; è possibile costituire un consorzio ordinario per partecipare a più gare indette in tempi diversi, ma la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base della qualificazione possedute da queste; ove vogliano partecipare ad una gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un'ATI, attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile come stabiliscono le norme.*”

semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta, unitamente alla indicazione delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun soggetto concorrente del consorzio e ciascun soggetto indicato dal GEIE eseguirà e la indicazione della forma prescelta ("orizzontale", "verticale", "mista"). Tali indicazioni con riferimento ai consorzi ordinari disciplinati dall'art. 2602 c.c., potranno anche risultare dall'atto costitutivo o dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile o dall'impegno a costituire il predetto mandato.

La **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8.)** dovrà essere prodotta direttamente dal consorzio e dal GEIE.

La **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. **9)** dovrà essere prodotta direttamente dal consorzio e dal GEIE o da uno dei consorziati indicati.

Il **PASSOE** di cui al successivo par. **10)** dovrà essere prodotto direttamente dal consorzio e dal GEIE.

Ai consorziati che concorrono ed ai soggetti indicati dal GEIE che concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, d.lgs. 50/2016, il quale dispone:

“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ...”.

7.IX.2) Consorzi e GEIE costituenti:

Il consorzio e il GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni (requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e tecnico-professionale) dei raggruppamenti temporanei.

I consorzi e GEIE sono tenuti a **indicare** i soggetti che concorrono mediante compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E., Parte II**.

I consorziati ed i soggetti del GEIE che concorrono sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II)**, lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, di cui alla lett. d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, (e), (f), (g) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**.

I consorziati e i soggetti del GEIE che concorrono, al pari dei membri di un

raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a produrre:

- la **domanda di partecipazione** alla gara di cui al par. **7.I)**, unica per il consorzio ed il GEIE costituendo e, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i consorziati e i soggetti del GEIE che concorrono, corredata delle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità;
- le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.IV)**, cioè la **dichiarazione di intenti**, sottoscritta con firma autografa da **tutti** i consorziati e da **tutti** i soggetti del GEIE che concorrono, con specificazione:
 - del futuro “leader” e dell’impegno a conformarsi all’art.48, del d.lgs. 50/2016, con l’indicazione ai sensi del comma 4 delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun consorziato e soggetto eseguirà. L’art. 48, comma 4, d.lgs. 50/2016 dispone infatti:
“4. Nel caso di servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”;
 - della forma del raggruppamento prescelto (“orizzontale”, “verticale”, “misto”);
- le separate **dichiarazioni** di cui ai par. **7.V)**, **7.VI)**, **7.VII)** secondo forme e modalità ivi indicate.

La **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8.)** dovrà essere prodotta con l’indicazione dei nominativi di tutti i consorziati e i soggetti indicati dal GEIE .

La **contribuzione** all’ANAC di cui al successivo par. **9)** dovrà essere prodotta da uno qualsiasi dei consorziati e dei soggetti del GEIE che concorrono.

Il **PASSOE** di cui al successivo par. **10)** dovrà essere sottoscritto da **tutti** i consorziati e i soggetti del GEIE che concorrono.

Ai consorziati ed ai soggetti indicati dal GEIE è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Si trascrive di seguito l’art. 48, comma 7, d.lgs. 50/2016, il quale dispone:

“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”.

7.X) Ulteriori disposizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b), c), d.lgs. 50/2016.

7.X.1) I consorzi di cui alla lett. b) e c) sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 50/2016. Si trascrive di seguito l'art. 47:

“1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.”

I consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016 – **qualora non provvedano alla esecuzione delle prestazioni principale e secondaria direttamente mediante la propria organizzazione d'impresa** – sono tenuti a **indicare per quali consorziati concorrono** mediante la compilazione e sottoscrizione del **D.G.U.E., Parte II**.

Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, II periodo, d.lgs. 50/2016, che dispone:

“I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.”

I consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016 **qualora provvedano alla esecuzione delle prestazioni principale e secondaria direttamente mediante la propria organizzazione d'impresa** sono tenuti a produrre la domanda di partecipazione di cui al par. **7.I)** e le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II)**, lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del

modello di formulario **D.G.U.E.**, lett. d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, lett. (e), (f), (g) integrata con la compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**.

I consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016, sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui ai par. **7.V)**, **7.VI)**, **7.VII)** secondo forme e modalità ivi indicate.

Come sopra precisato, **nel caso** in cui i consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016 **non** provvedano direttamente all'esecuzione **delle prestazioni principale e secondaria** mediante la propria organizzazione di impresa, sono tenuti **(i)** ad **indicare** i consorziati che provvederanno all'espletamento delle prestazioni, nonché, in base alla normativa vigente ed in ragione delle necessarie qualificazioni professionali (iscrizione al registro delle imprese o altro elenco professionale per attività sociale compatibile con la prestazione principale e secondaria; iscrizione ex dm 274/1997), **(ii)** ad **esplicitare le attività** che ciascun consorziato indicato eseguirà in caso di aggiudicazione dell'appalto.

7.X.2) **I consorziati indicati** per l'espletamento delle prestazioni sono tenuti, a loro volta, a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. **7.II)**, lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.** e, **in rapporto alle attività** che ciascun consorziato indicato eseguirà [prestazione principale e prestazione secondaria], essi sono tenuti ad essere in possesso di idonea capacità tecnico-professionale e, pertanto, a produrre la dichiarazione di cui al par. **7.II)**, lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del modello di formulario **D.G.U.E.**, adeguata alle attività da eseguire.

Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, i consorziati indicati sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui ai par. **7.V)** , **7.VI)** e **7.VII)** secondo forme e modalità ivi indicate [si tratta dell'ipotesi specifica in cui il consorzio stabile concorrente, qualora costituito da meno di cinque anni, intenda sommare anche i requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) posseduti da singole imprese consorziate indicate come imprese esecutrici].

I consorzi di cui alle lett. b) e c), art. 45, d.lgs. 50/2016 sono tenuti a produrre la **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8.)**, la **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. **9)**, il **PASSOE** di cui al successivo par. **10)** e **l'atto**

costitutivo, anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta.

7.XI) Ulteriori disposizioni in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Si richiama l'art.48, comma 14, d.lgs. 50/2016, il quale dispone:

“Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f);”.

8.) Cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria

La garanzia per la partecipazione alla procedura sancita dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016 potrà essere costituita:

8.I) - **in contanti** (assegno circolare “**non trasferibile**” intestato al Comune di Moretta., oppure - a scelta dell'offerente - **in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito**, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso la Tesoreria Civica della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco- Agenzia di Moretta – Piazza Regina Elena, n.1- Moretta (CN) o presso le aziende di credito autorizzate) a titolo di pegno in favore della C.U.C. **per un importo di Euro 40.535,32 (2 % dell'importo previsto dal bando, compresi oneri di sicurezza interferenziali, pari adEuro 2.026.766,00** esclusa la proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, d. lgs n. 50/2016). In tal caso dovrà, altresì, essere allegata – **a pena espressa di esclusione** ¹¹ – **dichiarazione** rilasciata esclusivamente da istituto bancario, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del

¹¹ Il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 dispone:

“L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.”.

d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385¹², che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, **contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva** con validità ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/2004 ed alla relativa "scheda tecnica". L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7¹³, del d.lgs. 50/2016 ***[N.B.: in tale caso dovrà essere prodotta altresì***

¹² Riguardo agli intermediari finanziari si precisa quanto segue.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010 all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, è stata prevista la costituzione di un Albo unico degli intermediari finanziari in luogo dei due precedenti elenchi (generale art.106, speciale art.107). L'avvio di un unico Albo è stato tuttavia subordinato all'emanazione di disposizioni attuative, adottate successivamente con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, entrato in vigore in data 23 maggio 2015. La disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 141/2010, volta ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo, prevedeva che gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB ante novella ex d.lgs. 141/2010, potessero continuare ad operare fino al 12 maggio 2016, termine di completamento del passaggio alla nuova disciplina. **Dallo scorso 12 maggio, dunque, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi "generale" e "speciale", tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati e possono continuare a operare, anche ai fini della prestazione di garanzie alle pubbliche amministrazioni, soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/1990 e non ancora concluso.**

¹³ Il comma 7 del citato articolo dispone:

"7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a ... servizi ..., l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi ..., l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai ... servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei ... servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a ... servizi ..., l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso

copia (anche semplice) della/e certificazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso di tale/i certificazione/i.].

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) *costituendi*, la **succitata dichiarazione** rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, **dovrà altresì essere corredata – a pena espressa di esclusione¹⁴ – dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto**, a richiesta del “*soggetto gruppo*” *costituendo* aggiudicatario, **una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva** con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/2004 ed alla relativa “scheda tecnica”, la quale **dovrà riportare il nominativo di tutti** i membri del “*soggetto gruppo*”.

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs.n. 50/2016) già *costituiti*, la **succitata dichiarazione**, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a

del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.”. **Vedasi allegato “A4 - Tabella descrizione ipotesi riduzione garanzia provvisoria”**

¹⁴ Il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 dispone:

“L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.”.

norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, **dovrà altresì essere corredata – a pena espressa di esclusione¹⁵ – dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto**, a richiesta del *“soggetto gruppo” costituito* aggiudicatario, **una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva** con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs.n. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/2004 ed alla relativa “scheda tecnica”, la quale **dovrà riportare il nominativo del capogruppo** (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) **o del soggetto costituito** (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016);

- oppure, in alternativa:

8.II) mediante garanzia fideiussoria, nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs.n. 50/2016 e dello schema tipo 1.1. del D.M. 123/2004, per un importo di € 40.535,32 (2% dell'importo previsto dal bando, compresi oneri di sicurezza interferenziali, pari ad € 2.026.766,00 esclusa la proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, d. lgs n. 50/2016). In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93: in particolare, deve **prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante** e deve essere altresì corredata – **a pena espressa di esclusione¹⁶ – dall'impegno di un**

¹⁵ Il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 dispone:

“L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.”.

¹⁶ Il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 dispone:

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016¹⁷

[N.B.: in tale caso dovrà essere prodotta copia (anche semplice) della/e certificazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art.47, d.p.r. 445/2000 attestante il possesso di tale/i certificazione/i].

“L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario.”.

¹⁷ Il comma 7 del citato articolo asserisce:

“7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a ... servizi ..., l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi ..., l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai ... servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei ... servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a ... servizi ..., l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi ..., l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.”. **Vedasi allegato “A4 - Tabella descrizione ipotesi riduzione garanzia provvisoria”.**

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) **costituendi** la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo di **tutti** i membri.

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) **costituiti** la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del **capogruppo** (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) **o del soggetto costituito** (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, riportato in nota 13 e 17. Si precisa, a tal fine, che in caso di soggetto gruppo di tipo orizzontale o verticale o misto, costituito o costituendo, per fruire delle riduzioni ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, **tutti i membri del gruppo** devono essere in possesso del/dei titolo/i idoneo/i alla riduzione per **ciascuna** delle riduzioni invocate.

[N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta da ciascun componente copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto ad usufruire del beneficio oppure della/e dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art. 47, d.p.r. 445/2000 attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i].

9.) Contribuzione all'ANAC (CIG: 7039713AEF)

9.1) I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione pari a € **140,00 (centoquaranta/00)**. La documentazione attestante l'avvenuto versamento di € **140,00** a favore dell'ANAC (cfr. **deliberazione ANAC n.1377 del 21.12.2016 e relative istruzioni in vigore dal 1.1.2015**) va inserita nella busta “**a) documentazione amministrativa**” e potrà essere verificata dalla C.U.C. tramite il sistema AVCPASS.

Il pagamento della contribuzione da parte dei concorrenti dovrà avvenire con le

modalità indicate nelle **istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1.1.2015**, al punto 4.2 (operatori economici italiani) ed al punto 4.3 (operatori economici stranieri), pubblicate sul portale **www.anticorruzione.it**. In caso di “soggetto gruppo” (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) *costituendo* o *costituito* il versamento della contribuzione potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei membri.

10.) PASSOE

10.I) Documento attestante che l’offerente può essere verificato dalla C.U.C. tramite il sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n. 111 del 20.11.2012 e deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, accedendo all’apposito *link* AVCPASS, sul Portale **www.anticorruzione.it**, secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE va inserito nella busta **“a) documentazione amministrativa”**. In caso di “soggetto gruppo” (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) *costituendo* il PASSOE va sottoscritto da **tutti** i membri; in caso di “soggetto gruppo” *costituito* il PASSOE va sottoscritto dal legale rappresentante del gruppo¹⁸.

10.II) Qualora l’offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta **“a) documentazione amministrativa”** non sarà escluso immediatamente. Tuttavia, l’offerente stesso sarà tenuto, entro il **perentorio termine di dieci giorni** calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Stazione appaltante a mezzo PEC, a registrarsi al servizio AVCPASS ed a trasmettere alla Stazione appaltante via PEC il documento PASSOE, debitamente sottoscritto, **pena la sua esclusione**.

¹⁸ Per ogni ulteriore informazione utile si rinvia al sito www.anticorruzione.it Home ►FAQ►Contratti pubblici ►FAQ AVCPASS - CREAZIONE PASS Operatore Economico. In particolare, si richiama la FAQ n.16 “Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?” e la relativa risposta: “Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

11.) AVVALIMENTO

11.I) L'avvalimento è consentito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 d.lgs. n. 50/2016.

11.II) L'offerente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti:

- in base alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n. 3, **deve indicare** nella **Parte II**, Sezione C, del **D.G.U.E.** la **denominazione** dell'impresa di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria), unitamente ai **requisiti** che sono **oggetto di avvalimento**¹⁹;
- deve inserire nella busta **“a) documentazione amministrativa”**: **-(i)** una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento e la consapevolezza della responsabilità solidale assunta nei confronti del Comune di Moretta per le prestazioni fatte oggetto del contratto di avvalimento (tale dichiarazione va resa mediante la compilazione e sottoscrizione da parte dell'impresa ausiliaria di un **D.G.U.E. distinto**, contenente le informazioni richieste dalla Sezione A e B della **Parte II**, dalla **Parte III**, dalla **Parte IV** e dalla **Parte VI**); **-(ii)** l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti ed a mettere concretamente a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto²⁰.

Si precisa altresì che non deve considerarsi inclusa nel **D.G.U.E.** la dichiarazione

¹⁹ Si rinvia al sito www.anticorruzione.it Home ►FAQ Contratti pubblici►FAQ AVCPASS - CREAZIONE PASS Operatore Economico. In particolare, si richiama la FAQ n. 13 “L'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE?” e la relativa risposta: “Sì, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE”.

²⁰ Sul punto si rammenta che la giurisprudenza, al fine di evitare l'aggiramento del sistema dei requisiti di accesso alle gare pubbliche, ha chiarito che vanno esclusi i concorrenti che producano contratti di avvalimento che si limitano a riprodurre la formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (o espressioni similari). La giurisprudenza è quindi consolidata nel senso di ritenere che l'avvalimento deve essere reale e non formale e che la messa a disposizione di requisiti svincolati da collegamento concreto con risorse materiali o immateriali è suscettibile di snaturare l'istituto. In questa prospettiva il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico.

sottoscritta con firma autografa dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'impresa offerente e verso il Comune di Moretta a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'anzidetta dichiarazione **deve essere allegata** alla documentazione presentata dal concorrente ed **inserita nella “busta a) documentazione amministrativa”**.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del d.lgs.50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante provvede altresì all'esclusione dell'offerente ed all'escussione della garanzia provvisoria.

12.) Ricognizione dei luoghi

12.1) La ricognizione dei luoghi è obbligatoria a pena di inammissibilità dell'offerta.

Tale ricognizione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno **12.05.2017**. Per concordare la ricognizione dei luoghi, i concorrenti debbono rivolgersi al Direttore del servizio Casa di Riposo al seguente numero telefonico: +39 017294171 / +39 3204655685 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00. La data della ricognizione, da concordare con il predetto Direttore, potrà avvenire nei giorni di martedì e giovedì, nella fascia oraria dalle 16:00 alle 18:00.

La ricognizione dei luoghi dovrà essere svolta dal *legale rappresentante o direttore tecnico o responsabile tecnico* dell'operatore economico concorrente, oppure da una *persona delegata per iscritto dal legale rappresentante*.

In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. 50/2016, costituito o costituendo, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei membri del medesimo, sempre ad opera del *legale rappresentante o direttore tecnico o responsabile tecnico* dell'operatore economico concorrente, oppure da una *persona delegata per iscritto dal legale rappresentante*.

In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016, costituiti o costituendi, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti concorrenti, sempre ad opera del *legale rappresentante o direttore tecnico o responsabile tecnico* dell'operatore economico concorrente, oppure da una *persona delegata per iscritto dal legale rappresentante*.

La certificazione originale dell'adempimento predetto (vedasi allegato **A5**) resterà depositata presso la C.U.C. ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 445/2000 e dell'art. 18 della legge n. 241/1990. Ai concorrenti sarà rilasciata copia del modello di ricognizione luoghi vistata dal RUP della C.U.C.

13.) Soccorso istruttorio

13.I) Trova applicazione l'art.83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone:

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

13.II) La sanzione pecuniaria di cui al sopra citato art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 è pari ad € 2.026,76 .

14.) Busta “a) documentazione amministrativa”

14.I) Si ricapitolano i documenti da inserire all'interno della busta “a) documentazione amministrativa” da parte dell’offerente, singolo o in gruppo, in base alla propria forma giuridica:

- domanda di partecipazione par. **7.I)**
- dichiarazione par. **7.II)**, lett. (a), (b), (c) integrata con DGUE, (d) integrata con DGUE, (e), (f), (g) integrata con DGUE
- in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche par. **7.III)** e par. **7.IV)**
- dichiarazioni mediante DGUE par. **7.V)**
- dichiarazioni mediante DGUE par. **7.VI)**
- dichiarazioni mediante DGUE par. **7.VII)**
- in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche par. **7.VIII)**
- in caso di consorzi ordinari e GEIE: vedasi anche par. **7.IX)**
- in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016: vedasi anche par. **7.X)**
- in caso di reti di imprese: vedasi anche par. **7.XI)**
- cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria par. **8)**
- contribuzione ANAC par. **9)**
- PASSOE par. **10)**
- AVVALIMENTO par. **11)**.

15.) Busta “b) offerta tecnica”

15.I) All'interno della busta “b) offerta tecnica” l’offerente dovrà inserire i seguenti documenti ordinati e pinzati in **separati fascicoli**, come di seguito specificati.

Inoltre, i concorrenti inseriranno nella medesima busta “b) offerta tecnica” un **elenco riepilogativo dei fascicoli**: detto elenco deve essere sottoscritto con firma autografa in calce all’elenco stesso dal concorrente monosoggettivo o, in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo, da tutti i membri o, in caso di concorrente plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, dal capogruppo o legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo **a pena espressa di esclusione**.²¹

²¹ La sottoscrizione dell'offerta si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà,

Nel caso in cui l'elenco sia sottoscritto in calce da un istitutore o procuratore, va inserita nella busta “**b) offerta tecnica**” la relativa procura (anche in copia semplice).

* * *

Prestazione principale:

ciascun fascicolo dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

- **fascicolo 1** “modalità di presa in carico dell’utenza e progettazione assistenziale, integrazione e interrelazione delle varie figure professionali, flessibilità operativa volta a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti, procedure e sistemi per garantire la sicurezza degli ospiti”
- **fascicolo 2** “attività ricreativa e occupazionale che si intende effettuare per stimolare le abilità residue degli ospiti”
- **fascicolo 3** “metodologia adottata per il controllo interno della qualità prodotta, reportistica, modalità di segnalazione delle non conformità e tempestività nella risoluzione di eventuali non conformità”
- **fascicolo 4** “progettualità e protocolli specifici dedicati a: -corretta alimentazione e somministrazione del vitto; -mobilitazione, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive”
- **fascicolo 5** “progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a ospiti con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali”

affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

- **fascicolo 6** “attività di coordinamento (titoli di studio ed esperienze pregresse delle figure previste, monte ore dedicato) e modalità di integrazione collaborazione e supporto con il Comune di Moretta”

- **fascicolo 7** “progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti (programma di formazione specifica, tematiche, tempi, modalità e periodicità e professioni coinvolte). Il piano dovrà riferirsi all’intera durata dell’appalto (due anni)”

- **fascicolo 8** “servizi aggiuntivi e migliorativi per la qualità e l’organizzazione del servizio stesso da intendersi ricompresi nel prezzo dell’offerta e, quindi, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico del Comune di Moretta”

- **fascicolo 9** “integrazione con il territorio: - integrazione con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio; - promozione della struttura come luogo aperto alla Comunità locale; -modalità di coinvolgimento delle famiglie”

* * *

Prestazione secondaria:

ciascun fascicolo dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

- **fascicolo 10** “metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio di pulizia e sanificazione/Piano gestionale del servizio, con particolare riferimento a: - contenimento degli impatti ambientali; -raccolta differenziata dei rifiuti; -minimizzazione dei consumi energetici; reportistica sul servizio”

- **fascicolo 11** “metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio di pulizia e sanificazione/Sistema di verifica e controllo delle attività: metodologia; frequenza; raccolta, gestione dei dati e reportistica”

- **fascicolo 12** “attrezzature e prodotti: /Tipologia e numero di attrezzature

utilizzate ”

- **fascicolo 13** “attrezzature e prodotti/Utilizzo di disinfettanti registrati PMC (presidio medico chirurgico)”
- **fascicolo 14** “attrezzature e prodotti/Metodologia di impiego delle attrezzature e relativi benefici”
- **fascicolo 15** “attrezzature e prodotti/Tipologia e numero di prodotti”
- **fascicolo 16** “sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale/Organizzazione servizi giornalieri e periodici”
- **fascicolo 17** “sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale/Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti”
- **fascicolo 18** “ Tipo e sicurezza delle macchine utilizzate /Tipologia di macchine utilizzate per la pulizia di arredi, pavimenti, sedie, poltrone, vetri”
- **fascicolo 19** “Tipo e sicurezza delle macchine utilizzate/Soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone sui luoghi di lavoro”

* * *

Fascicolo 1: le “*modalità di presa in carico dell’utenza e progettazione assistenziale, integrazione e interrelazione delle varie figure professionali, flessibilità operativa volta a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti, procedure e sistemi per garantire la sicurezza degli ospiti*” dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 10 (dieci) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 5 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall’offerente, di elaborati grafici

(flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 10 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 10 (dieci) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 10 (dieci) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 5 (cinque) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 5 (cinque) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 2: le *“attività ricreativa e occupazionale che si intende effettuare per stimolare le abilità residue degli ospiti”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 4 (quattro) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 4 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 4 (quattro) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 4 (quattro) cartelle totali formato A4 (ciascuna di

una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 3: la *“metodologia adottata per il controllo interno della qualità prodotta, reportistica, modalità di segnalazione delle non conformità e tempestività nella risoluzione di eventuali non conformità”* dovrà essere illustrata mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 4: le *“progettualità e protocolli specifici dedicati a: -corretta*

alimentazione e somministrazione del vitto; -mobilizzazione, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive” dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall’offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell’offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l’eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l’eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 5: i *“progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a ospiti con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali .”* dovranno essere illustrati mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall’offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte

dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 6: le *“attività di coordinamento (titoli di studio ed esperienze pregresse delle figure previste, monte ore dedicato) e modalità di integrazione collaborazione e supporto con il Comune di Moretta”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) i curriculum delle figure professionali dedicate, l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola

facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.

- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 7: la *“progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti (programma di formazione specifica, tematiche, tempi, modalità e periodicità e professioni coinvolte). Il piano dovrà riferirsi all'intera durata dell'appalto (due anni)”* dovrà essere illustrata mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.

- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.

- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 8: i *“servizi aggiuntivi e migliorativi per la qualità e l'organizzazione del*

servizio stesso da intendersi ricompresi nel prezzo dell'offerta e, quindi, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico del Comune di Moretta" dovranno essere illustrati mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 9: la *"integrazione con il territorio: - integrazione con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio; - promozione della struttura come luogo aperto alla Comunità locale; -modalità di coinvolgimento delle famiglie"* dovrà essere illustrata mediante una **relazione** di non più di 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potrà essere eventualmente corredata da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 2 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte

dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

* * *

Fascicolo 10: le *“metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio di pulizia e sanificazione/Piano gestionale del servizio, con particolare riferimento a: - contenimento degli impatti ambientali; -raccolta differenziata dei rifiuti; -minimizzazione dei consumi energetici; reportistica sul servizio”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 5 (cinque) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 5 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 5 (cinque) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.

- non sono da computarsi nelle max 5 (cinque) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Fascicolo 11: le *“metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio di pulizia e sanificazione/Sistema di verifica e controllo delle attività: metodologia; frequenza; raccolta, gestione dei dati e reportistica”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 12:** le *“attrezzature e prodotti/Tipologia e numero di attrezzature utilizzate”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 13:** le *“attrezzature e prodotti/Utilizzo di disinfettanti registrati PMC (presidio medico chirurgico)”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussoigrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 14:** le *“attrezzature e prodotti/Metodologia di impiego delle attrezzature e relativi benefici”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussogrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 15:** le *“attrezzature e prodotti/Tipologia e numero di prodotti”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussigrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 16:** il *“sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale/Organizzazione servizi giornalieri e periodici”* dovrà essere illustrato mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potrà essere eventualmente corredata da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussigrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 17:** il *“sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale/Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti”* dovrà essere illustrato mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potrà essere eventualmente corredata da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussigrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.

- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 18:** il *“Tipo e sicurezza delle macchine utilizzate /Tipologia di macchine utilizzate per la pulizia di arredi, pavimenti, sedie, poltrone, vetri”* dovrà essere illustrato mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potrà essere eventualmente corredata da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti dall'offerente, di elaborati grafici (flussigrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.

- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.

- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

- **Fascicolo 19:** il *“Tipo e sicurezza delle macchine utilizzate / Soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone sui luoghi di lavoro”* dovranno essere illustrate mediante una **relazione** di non più di 3 (tre) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 e potranno essere eventualmente corredate da ulteriori max 2 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), con interlinea e carattere scelti

dall'offerente, di elaborati grafici (flussigrammi, organigrammi, disegni, schede tecniche, tabelle, etc.) aggiuntivi alle previste max 3 cartelle.

La **relazione** dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Si precisa quanto segue:

- il numero di max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 3 (tre) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.
- il numero delle ulteriori max 2 (due) cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) è da intendersi tassativo. In caso di superamento di detto numero non saranno prese in considerazione e valutate le cartelle eccedenti.
- non sono da computarsi nelle max 2 (due) cartelle totali formato A4 (ciascuna di una sola facciata) l'eventuale sommario e la copertina.

Si rammenta che i concorrenti devono inserire nella busta “b) offerta tecnica” l'**elenco riepilogativo dei fascicoli**: detto elenco deve essere sottoscritto con firma autografa in calce all'elenco stesso dal concorrente monosoggettivo o, in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo, da tutti i membri o, in caso di concorrente plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, dal capogruppo o legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo **a pena espressa di esclusione**.

Nel caso in cui l'elenco sia sottoscritto in calce da un istitutore o procuratore, va inserita nella busta “b) offerta tecnica” la relativa procura (anche in copia semplice).

N.B.: l'offerta tecnica **dovrà contenere**, in apposita pagina aggiuntiva, **l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi**, e che pertanto necessitano di

adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. Legge n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali o industriali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

L'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, andrà sottoscritta in calce con firma autografa dal concorrente; in caso di concorrente "gruppo" costituendo andrà sottoscritta da tutti i membri; in caso di concorrente "gruppo" già costituito andrà sottoscritta dal legale rappresentante del "gruppo".

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di competenza della stazione appaltante e che, in caso di mancata indicazione o di indicazione generica e/o non puntualmente motivata delle succitate ragioni di riservatezza, sarà consentito l'accesso all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

16.) Busta "c) offerta economica"

16.I) All'interno della busta "**c) offerta economica**" l'offerente dovrà esplicitare - su un foglio dove sarà apposta marca da bollo da € 16,00-:

a) l'indicazione del ribasso percentuale unico e uniforme (in cifre ed in lettere) **da applicarsi all'Elenco Prezzi** allegato *sub A.6* al presente disciplinare **posto a base di gara per lo svolgimento dei servizi dedotti in appalto**, al netto degli oneri di sicurezza inerenti i rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante dell'offerente o istitutore o procuratore, **pena l'esclusione dell'offerta.**

Esempio:

Offerente A: ribasso percentuale unico e uniforme offerto = 10,45% (dieci e

quarantacinque per cento)

Offerente B: ribasso percentuale unico e uniforme offerto = 12,34% (dodici e trentaquattro per cento)

Offerente C: ribasso percentuale unico e uniforme offerto = 13,21% (tredici e ventuno per cento)

Migliore offerta: offerente C.

Qualora vi sia discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

b) l'indicazione in euro (in cifre ed in lettere) dei costi stimati per la sicurezza (c.d. oneri “propri” od oneri “aziendali”) per i due anni di durata dell'appalto, esclusa la proroga tecnica - quale componente economica [ricompresa nell'importo dei servizi a misura e a canone mensile, limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera, al netto del ribasso offerto *sub* lett. a)] - diversa da quella già computata per i due anni di durata dell'appalto ex art. 26, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 81/2008 (oneri di sicurezza inerente i rischi interferenziali risultanti dal DUVRI), esclusa la proroga tecnica, dal Comune di Moretta in misura pari a complessivi € 3.030,00 che l'offerente dovrà sostenere per garantire che tutte le prestazioni contrattuali siano svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, d.lgs. 50/16).

Qualora vi sia discordanza tra l'importo in euro indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

La mancata indicazione dei costi stimati per la sicurezza (c.d. oneri “propri” od oneri “aziendali”) comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa altresì che, in caso di offerente “gruppo” *costituendo* ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante (o istitutore o procuratore) **di tutti i membri** del “gruppo”, **pena l'esclusione**.

Si veda l'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 che dispone:

“E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ...”.

In caso di soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016, *già costituiti* nelle forme di legge, l’offerta economica andrà sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante (o institore o procuratore) del capogruppo [lett. d)] o dal legale rappresentante (o institore o procuratore) del soggetto concorrente [lett. e), f), g)], **pena l’esclusione**.

Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta con firma autografa da un institore o da un procuratore, va altresì inserita nella busta **“c) offerta economica”** la relativa procura (anche in copia semplice).

16.II) Non sono ammesse offerte condizionate, né offerte plurime.

Non sono altresì ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.

Sono ammesse esclusivamente offerte sottoscritte con firma autografa.

17.) Svolgimento della gara

17.I) L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la C.U.C., Via Macallè, n.9., in Saluzzo (CN) alle **ore 10:00** del giorno **24.05.2017**.

In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»), il controllo della documentazione amministrativa, è svolto da un seggio di gara istituito *ad hoc* dalla Centrale Unica di Committenza.

Il seggio di gara procede alla verifica della corretta sigillatura del **Plico** di cui al par. **6.I)** e delle tre buste di cui al medesimo (par. **“a) documentazione amministrativa”** - **“b) offerta tecnica”** - **“c) offerta economica”**) prodotte dagli offerenti, nonché della completezza e regolarità della documentazione amministrativa di cui alla busta **a) documentazione amministrativa”** del precedente par. **14.)**.

Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.

In ogni caso il Responsabile del procedimento (“Rup”) esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Successivamente la Commissione giudicatrice, nominata a norma dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 ("Commissione") apre - **in seduta pubblica** - i plichi contenenti le offerte tecniche e procede alla verifica dei documenti prodotti in base alla *lex specialis* di gara, nonché alla loro identificazione e vidimazione.

Quindi - **in una o più sedute riservate** - la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri, le formule e la metodologia indicati nella *lex specialis* di gara.

Successivamente - **in seduta pubblica** - la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi di ciascuna di esse, procede alla determinazione della graduatoria provvisoria ed all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016 ovvero indica al Rup le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. 50/2016 appaiono, sulla base di ben individuati e specifici elementi, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Rup di decidere al riguardo della congruità dell'offerta.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni (Linee guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016).

La valutazione finale della congruità delle offerte è rimessa al Rup, secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016. Resta inteso che, a tal fine, il Rup potrà comunque avvalersi dell'ausilio/supporto della Commissione **in una o più sedute a carattere riservato**.

Successivamente, **in seduta pubblica**, all'esito del procedimento di verifica effettuato dal Rup, eventualmente anche con l'ausilio/supporto della Commissione, la Commissione stessa dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame approfondito degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, incongrua ovvero inaffidabile. La Commissione formula infine la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

17.II) Luogo, giorno ed ora in cui si tengono le sedute pubbliche sono comunicate mediante PEC agli offerenti.

18.) Commissione giudicatrice ex art.77, d.lgs. 50/16

18.I) In applicazione della delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici») si forniscono informazioni dettagliate sulla composizione della Commissione:

- 1) numero di membri della commissione giudicatrice: tre;
- 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara: presidente e componenti esperti negli specifici settori cui afferisce l'oggetto del contratto (prestazione principale; prestazione secondaria) individuati in base al settore di competenza, ai curricula, agli anni di esperienza maturati nei settori;
- 3) modalità di selezione dei componenti: si richiama l'art.77, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 che dispone:

“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 [del d.lgs. n. 50/2016], la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”

Pertanto fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, d.lgs. 50/2016, la Commissione sarà nominata dall'organo della C.U.C. competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e professionalità;

- 4) la nomina dei commissari avverrà dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- 5) durata prevista per i lavori della commissione: 30 giorni; sedute pubbliche: 3 (tre) apertura offerta tecnica/vidimazione, successiva apertura offerte economiche e successiva eventuale comunicazione a seguito di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse; sedute riservate: 1 (una) o più per la valutazione delle offerte tecniche e l'eventuale ausilio/supporto al RUP nell'attività di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse;
- 6) C.U.C. pubblicherà a norma dell'art.29, comma 1, d.lgs. 50/2016, comunque prima dell'insediamento della Commissione, nella sezione “Amministrazione

trasparente” del proprio sito istituzionale la composizione della Commissione, i *curricula* dei membri della medesima e i compensi.

19.) Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi.

19.I.) Il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, valutata da una Commissione giudicatrice ex art.77, medesimo D.Lgs., sulla base dei seguenti **elementi** e **sub elementi** e relativi **pesi** e **sub pesi** elencati in ordine decrescente di importanza e criteri motivazionali:

(prestazione principale + prestazione secondaria):

a) offerta economica: max 30 punti

1. prezzo offerto (prestazione principale + prestazione secondaria) formulato mediante il ribasso percentuale unico e uniforme sull'**Elenco Prezzi** allegato *sub A.6* al presente disciplinare.

b) offerta tecnica: max 70 punti

prestazione principale

2. modalità di presa in carico dell'utenza e progettazione assistenziale, integrazione e interrelazione delle varie figure professionali, flessibilità operativa volta a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti, procedure e sistemi per garantire la sicurezza degli ospiti: max 12 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino una descrizione dettagliata delle fasi dell'attività di presa in carico e di assistenza nei confronti di persone non autosufficienti e particolarmente compromesse a livello psicofisico o affette da demenze.

3. attività ricreativa e occupazionale che si intende effettuare per stimolare le abilità residue degli ospiti: max 7 punti;

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino una modalità di approccio innovativa e rispettosa degli ospiti, indirizzata anche a persone fragili e compromesse a livello psicofisico.

4. metodologia adottata per il controllo interno della qualità prodotta, reportistica,

modalità di segnalazione delle non conformità e tempestività nella risoluzione di eventuali non conformità: : max 3 punti;

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino proposte migliorative/integrative rispetto a quanto già previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001/2015 per far sì che la qualità erogata sia effettiva e garantita.

5. progettualità e protocolli specifici dedicati a: -corretta alimentazione e somministrazione del vitto; -mobilitazione, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive: max 4 punti;

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino indicazioni chiare circa la rigorosa applicazione da parte del personale della ditta appaltatrice dei protocolli già in uso della Casa di Riposo “Villa Loreto” (in quanto accreditata) nonché le specifiche modalità progettuali per la messa in pratica dei protocolli e delle istruzioni operative di lavoro.

6. progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a ospiti con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali: max 6 punti;

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino proposte concrete di iniziative ed attività dirette in particolare a persone affette da demenza e portatrici di seri disturbi comportamentali valutate in seguito a compilazione di scheda A.Di.Co..

7. attività di coordinamento (titoli di studio ed esperienze pregresse delle figure previste, monte ore dedicato) e modalità di integrazione collaborazione e supporto con il Comune di Moretta: max 8 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino indicazioni circa la disponibilità del coordinatore ad essere presente in occasione di particolari festività o manifestazioni, anche se cadenti in giorni di sabato e domenica.

8. progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme

vigenti (programma di formazione specifica, tematiche, tempi, modalità e periodicità e professioni coinvolte). Il piano dovrà riferirsi all'intera durata dell'appalto (due anni): max 5 punti;

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino la proposta di piani formativi su materie specifiche riguardanti per lo più le attività e le competenze del personale addetto all'assistenza tutelare e, in particolare sulle modalità relazionali nei confronti delle persone non autosufficienti compromesse a livello psicofisico o affette da demenze.

9. servizi aggiuntivi e migliorativi per la qualità e l'organizzazione del servizio stesso da intendersi ricompresi nel prezzo dell'offerta e, quindi, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico del Comune di Moretta: max 8 punti;

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino la proposta di un'attività di supporto alla Direzione nelle pratiche di gestione, verifica e controllo del Sistema Qualità della struttura

10. integrazione con il territorio: - integrazione con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio; - promozione della struttura come luogo aperto alla Comunità locale; - modalità di coinvolgimento delle famiglie: max 2 punti;

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino idee e proposte per una ulteriore apertura della struttura (che già partecipa a "RSA Aperta") pensata come "centro servizi".

* * *

prestazione secondaria

11. Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio di pulizia e sanificazione: max 4 punti., così suddivise:

Piano gestionale del servizio, con particolare riferimento a: - contenimento degli impatti ambientali; -raccolta differenziata dei rifiuti; -minimizzazione dei consumi energetici; reportistica sul servizio: max 3 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino un buon

rapporto quali - quantitativo delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio, con riferimento particolare ai sistemi di dosaggio e alle tecniche di pulizia, alle azioni per la riduzione dei rifiuti e per la minimizzazione dei consumi energetici e dell'acqua e alla reportistica

Sistema di verifica e controllo delle attività: metodologia; frequenza; raccolta, gestione dei dati e reportistica: max 1 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino un aggiornamento costante della reportistica periodica e una facilità di accesso ai relativi dati.....

12. Attrezzature e prodotti: max 6_ punti., così suddivisi:

Tipologia e numero di attrezzature utilizzate: max 2 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che indichino la dotazione completa di attrezzature e , con riguardo alle attrezzature elettriche di pulizia, le caratteristiche e la periodicità di sostituzione dei filtri di aspirazione.
.....

Utilizzo di disinfettanti registrati PMC (presidio medico chirurgico) : max 1 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che presentino l'elenco completo dei prodotti disinfettanti che si intende utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie, indicando la registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute

Metodologia di impiego delle attrezzature e relativi benefici: max 2 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che illustrino le modalità di contenimento del consumo dell'acqua e, con riguardo alle attrezzature elettriche, le modalità di contenimento dei livelli di consumo di energia.
.....

Tipologia e numero di prodotti: max 1 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che elenchino in

maniera completa i tipi e la funzione dei prodotti da utilizzare con minore impatto ambientale.

13. Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale: max 3 punti., così suddiviso:

Organizzazione servizi giornalieri e periodici: max 2 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che specifichino i tempi di attività e prevedano un sistema organizzativo che non interferisca con le ore di riposo degli ospiti.....

Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti: max 1 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che indichino rapidi ed efficienti sistemi di sostituzione degli addetti

14. Tipo e sicurezza delle macchine utilizzate: max 2 punti., così suddivisi:

Tipologia di macchine utilizzate per la pulizia di arredi, pavimenti, sedie, poltrone, vetri: max 1 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che prevedano l'utilizzo di macchine che consentano il risparmio di tempi di utilizzo, che abbiano un limitato impatto acustico e che aiutino il contenimento del consumo energetico.....

Soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone sui luoghi di lavoro: max 1 punti

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte che specifichino le misure adottate dal personale circa le precauzioni d'uso da parte dei lavoratori (quali il divieto di mescolare prodotti pericolosi, il divieto di depositare tali prodotti in aree accessibili agli ospiti) e i modi di intervento, a tutela anche degli ospiti, in caso di sversamenti o di contatti accidentali

19.II.) Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) “Prezzo”: max 30 punti

Sarà applicata la seguente formula (cfr. “Linee Guida” ANAC n. 2, approvate con Delibera in data 21.9.2016, n. 1005):

$$C_i(\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i(\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i esimo, da moltiplicare per il valore ponderale pari a 30 (trenta)

A_i = **valore** dell’offerta (*ribasso percentuale*) del concorrente i esimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso percentuale*) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = **valore** dell’offerta (*ribasso percentuale*) più conveniente.

b) “Offerta tecnica” max 70 punti: per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa quali: *“modalità di presa in carico dell’utenza e progettazione assistenziale, integrazione e interrelazione delle varie figure professionali, flessibilità operativa volta a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti, procedure e sistemi per garantire la sicurezza degli ospiti”; “attività ricreativa e occupazionale che si intende effettuare per stimolare le abilità residue degli ospiti”; “metodologia adottata per il controllo interno della qualità prodotta, reportistica, modalità di segnalazione delle non conformità e tempestività nella risoluzione di eventuali non conformità”; “progettualità e protocolli specifici dedicati a: -corretta alimentazione e somministrazione del vitto; -mobilitazione, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive”; “progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a ospiti con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali;”; “attività di coordinamento (titoli di studio ed*

esperienze pregresse delle figure previste, monte ore dedicato) e modalità di integrazione collaborazione e supporto con il comune di Moretta”; “progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti (programma di formazione specifica, tematiche, tempi, modalità e periodicità e professioni coinvolte). Il piano dovrà riferirsi all’intera durata dell’appalto (due anni)”; “servizi aggiuntivi e migliorativi per la qualità e l’organizzazione del servizio stesso da intendersi ricompresi nel prezzo dell’offerta e, quindi, senza alcun onere economico aggiuntivo a carico del Comune di Moretta”; “integrazione con il territorio: - integrazione con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio; - promozione della struttura come luogo aperto alla Comunità locale; -modalità di coinvolgimento delle famiglie”; “metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio di pulizia e sanificazione/Piano gestionale del servizio, con particolare riferimento a: - contenimento degli impatti ambientali; -raccolta differenziata dei rifiuti; -minimizzazione dei consumi energetici; reportistica sul servizio”; “metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo del servizio di pulizia e sanificazione/Sistema di verifica e controllo delle attività: metodologia; frequenza; raccolta, gestione dei dati e reportistica”; “attrezzature e prodotti/Tipologia e numero di attrezzature utilizzate”; “attrezzature e prodotti/Utilizzo di disinfettanti registrati PMC (presidio medico chirurgico)”; “attrezzature e prodotti/Metodologia di impiego delle attrezzature e relativi benefici”; “attrezzature e prodotti/Tipologia e numero di prodotti”; “sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale/Organizzazione servizi giornalieri e periodici”; “sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale/Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti”; “Tipo e sicurezza delle macchine utilizzate/Tipologia di macchine utilizzate per la pulizia di arredi, pavimenti, sedie, poltrone, vetri”; “Tipo e sicurezza delle macchine utilizzate/Soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone sui luoghi di lavoro” attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della

somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "*confronto a coppie*", seguendo le *linee guida* sotto riportate.

Una volta terminati i "*confronti a coppie*", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente metodo: *la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.*

Si precisa che, all'esito dell'attribuzione di tutti i punteggi tecnici relativi agli elementi di natura *qualitativa*, i singoli punteggi ottenuti saranno **riparametrati** al punteggio massimo previsto per lo specifico criterio di valutazione. La somma dei punteggi così ottenuti sarà soggetta alla c.d. seconda riparametrazione, per l'assegnazione dei punteggi massimi complessivamente assegnabili (70 tecnica-30 economica), in modo tale da distribuire integralmente e proporzionalmente i 70 punti previsti per l'aspetto tecnico (v. al riguardo "Linee Guida" ANAC n. 2 approvate in data 21.9.2016, delibera n. 1005), e in modo tale da garantire il rispetto del peso rispettivo dei due criteri di valutazione (ovvero 70 punti per l'offerta tecnica, 30 punti per l'offerta economica).

Anche qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, la commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione di cui sopra.

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi *ultra*), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono

rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Vedasi di seguito la tabella triangolare:

	B	C	D	E	...	...	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							

19.III.) Si precisa che si procederà all'apertura dell'offerta economica [per la valutazione dell'elemento n. 1 prezzo di cui al sottopar. **19.I.)**] dei concorrenti che avranno ottenuto sotto il profilo tecnico, all'esito della riparametrazione, un **punteggio soglia** minimo almeno pari a **42** punti. Viceversa i concorrenti che non raggiungeranno la predetta soglia, verranno esclusi dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che consegnerà il **punteggio complessivo più elevato** a seguito della **sommatoria dei punteggi** come sopra determinati.

20.) Altre informazioni

20.I) C.U.C. applica l'art. 77-bis del d.p.r. 445/2000.

20.II) Alla conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Moretta procederà ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 50/2016 a verificare in capo all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS.

20.III) Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link AVCPASS sul Portale www.anticorruzione.it, secondo le istruzioni ivi contenute e produrre nella busta "**a)** **documentazione amministrativa**" il documento PASSOE.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta "a" non sarà escluso. Tuttavia l'offerente sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 (dieci) gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata da C.U.C. via PEC, a registrarsi al servizio AVCPASS e a trasmettere via PEC il documento PASSOE a C.U.C..

Nel caso dei requisiti di ordine generale e/o speciale qualora non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle

comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria se in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

Imprese stabilite in altri Paesi⁶⁰: verifica requisiti di ordine speciale [imprese U.E. ed extra U.E.] e verifica requisiti di ordine generale: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese U.E. o extra U.E., sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS⁶¹ l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento, nel rispetto del “principio di reciprocità” e di “libertà delle forme”, idonea documentazione probatoria di possesso di *requisiti equivalenti ai requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto* ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 50/2016, in rapporto alle prestazioni indicate nel *bando di gara* e nel “*disciplinare di gara*” che si intendono assumere. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

⁶⁰ Si riportano di seguito le FAQ n. 17 e n.18 dell'ANAC:

“N.17 L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi *on line* dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici? SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU”.

“N.18 Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE? L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.”.

⁶¹ Tramite PEC (o strumento analogo) e firma digitale.

Per le imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. le dichiarazioni prodotte ai sensi della legislazione equivalente del Paese di stabilimento o ai sensi art. 3, d.p.r. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere comprovate a mezzo del sistema AVCPASS⁶² mediante certificati o documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero mediante dichiarazione solenne o giurata nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

Si precisa che nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E.), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

Nel caso dei requisiti di ordine generale qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

⁶² Tramite PEC (o strumento analogo) e firma digitale.

20.IV) Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente "*disciplinare di gara*" si richiama e conferma quanto contenuto nel *bando di gara*.

In caso di contrasto, prevale comunque il *bando* interpretato secondo il d.lgs. 50/2016, la direttiva 2014/24/CE del 26.2.2014 e le norme interpretative vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel *capitolato speciale di appalto* e quelle riportate nel *bando di gara* prevarranno le prescrizioni contenute nel *bando di gara*.

Nell'eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel *capitolato speciale di appalto* e quelle riportate nel "*disciplinare di gara*" prevarranno le prescrizioni contenute nel "*disciplinare di gara*".

In caso di discordanza tra prescrizioni contenute nel *bando di gara* e prescrizioni contenute nel "*disciplinare di gara*", prevarranno le prime.

20.V) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, C.U.C. in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il *bando di gara*, il "*disciplinare di gara*" e la *documentazione complementare*. Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza:

www.comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gare-esiti-cuc I concorrenti sono pertanto tenuti a monitorare costantemente il profilo di committenza della C.U.C..

Il presente "*disciplinare di gara*" chiarisce e integra il *bando di gara* pubblicato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, attuativo dell'art.73, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra C.U.C. ed operatori economici saranno effettuati all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla C.U.C.;

diversamente, la C.U.C. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo o impresa *leader* si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'ausiliato (concorrente) si intende validamente resa all'ausiliario.

20.VI Si richiama altresì quanto disposto dall'art. 37 - Disposizioni antiriciclaggio della legge n. 122/2010:

“1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente

disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.”

ed il seguente Comunicato del Presidente dell'AVCP del giorno 6.10.10 che C.U.C. fa proprio:

“Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art.37 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 2010, n.122). Con il decreto legge n.78/2010, convertito con legge n.122/2010, sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In particolare, l'art.37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali - cd. black list individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 -

l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie (art.37, comma 1). L'Autorità richiama quindi l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.

Successivamente all'emanazione del d.m. di attuazione, che renderà operativa la novella di cui all'art.37, l'Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento”.

Si precisa che nella G.U.R.I. n. 46 del 25 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 14 dicembre 2010: «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni».

L'art. 1, comma 3, del succitato decreto ministeriale dispone:

“3. Il concorrente può presentare la propria offerta, producendo copia

dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, già inviata.”⁶³

L'art. 4 dispone:

“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze – omissis “- .

L'art. 5 dispone:

“Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio.”

20.VII) Il Comune di Moretta si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Prevvia adeguata motivazione C.U.C., o per quanto di sua competenza il Comune di Moretta, si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.

Il Comune di Moretta si riserva la facoltà previa adeguata motivazione di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016).

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. La documentazione di gara non sarà restituita.

20.VIII) Ferme le previsioni della normativa antimafia e fermi i relativi adempimenti

⁶³ Copia dell'istanza andrà inserita nella busta **“a) documentazione amministrativa”**.

(insussistenza di cause ostative, c.d. “legge antimafia”, d.lgs. 159/2011).

20.XI) Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (art. 79,d.lgs. 50/16), il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it e in persona della Sig. Antonella ABRATE , responsabile unico del procedimento ex art.31, d.lgs.50/16, entro il perentorio termine del giorno **12.05.2017 ore 12:00**.

Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire *esclusivamente* via PEC all'indirizzo sopraindicato e saranno riscontrate mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo di committenza C.U.C.: www.comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gare-esiti-cuc, almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (artt. 74, comma 4, d.lgs. 50/2016).

I quesiti formulati dai concorrenti dovranno espressamente indicare il seguente oggetto: ***“Gara di appalto per il servizio di organizzazione e gestione dei servizi socio – sanitari e assistenziali, dei servizi alberghieri, e ausiliari necessari per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta – RICHIESTA DI CHIARIMENTI ”.***

20.XII) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato al Comune di Moretta ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, il Comune di Moretta non abbia proceduto alla stipula del contratto, sempreché il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 giorni (termine dilatorio di *stand still*) dall'ultima comunicazione a mezzo PEC ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 32, comma 9, 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 o prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'art. 32, comma 11, d.lgs. 50/2016 a seguito di eventuale notifica di ricorso giurisdizionale. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,

l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune di Moretta, sciogliersi da ogni impegno. La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il predetto termine sia decorso per cause imputabili esclusivamente al concorrente stesso.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante e/o il Comune di Moretta non assumeranno verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale della stazione appaltante, fermi restando gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex d.lgs. 159/2011.

20.XIII) Successivamente all'aggiudicazione definitiva efficace il Comune di Moretta procederà a richiedere via PEC all'aggiudicatario la produzione **(i)** della cauzione definitiva ai sensi dell'art.103, d.lgs. 50/2016, del capitolato speciale di appalto e dello "Schema di contratto", e **(ii)** della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Moretta nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della richiesta via PEC. Per quanto concerne la garanzia fideiussoria ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La fideiussione assicurativa o bancaria o emessa da intermediari finanziari iscritti all'albo ex art.106 D.Lgs. 385/1993 ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale di appalto, dovrà essere prodotta dall'appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna del servizio.

In caso di consegna anticipata dei lavori ex artt. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 per ragioni di somma urgenza, il Comune di Moretta procederà a richiedere all'aggiudicatario la succitata polizza assicurativa che dovrà essere prodotta almeno 5 giorni prima della consegna del servizio.

E' prevista la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ai sensi degli artt. 140,

comma 3 e 142, comma 3 d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di appalto entro 10 (dieci) giorni calendariali dal ricevimento via PEC della convocazione del Comune di Moretta per la sottoscrizione del contratto. La stipula è disciplinata dall'art.32, comma 14, d.lgs. 50/2016 (forma pubblica amministrativa e fiscalmente registrata).

Trova applicazione l'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016.

20.XIV) Trattamento dei dati: ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dall'Ente appaltante in qualità di titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto è tenuto a fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza: **(i)** del personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara; **(ii)** di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; **(iii)** di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi dell'art.53 d.lgs. 50/2016, della legge 241/1990 e d.p.r. 184/2006. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, l'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento.

20.XV) L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori nel rispetto e in applicazione dell'art.36 Costituzione e degli artt. 30, commi 3 e 4, 50, d.lgs. n. 50/2016 (contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) (vedasi articoli del capitolato speciale di appalto e dello "Schema di contratto").

20.XVI) Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, accessorie sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica secondo le norme vigenti per il Comune di Moretta, fiscalmente registrato: costo presunto complessivo (tre copie contratto + allegati + imposta di registro in misura fissa ex d.p.r. 131/1986 + imposta di bollo ex d.p.r. 642/1972 + diritti di segreteria) max € 6.000,00 (seimila).

20.XVII) I concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel *bando di gara* e nel “*disciplinare di gara*”.

20.XVIII) Si precisa che le dichiarazioni rese dai concorrenti vanno sottoscritte con firma autografa.

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi trovano applicazione le norme equivalenti.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

20.XIX) Le spese per la pubblicazione sulla GURI (bando e avviso di post-informazione) e sui quotidiani (estratti di bando e estratti di post-informazione) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (spese stimate in max € 8.000,00 + iva).

20.XX) Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti il Comune di Moretta, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 84, d.lgs. n.159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

21.) Verifica requisiti di ordine speciale/generale e documentazione probatoria.

21.I) Ai sensi dell'art. 83, comma 8 e 85, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante procederà alla verifica dell'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria a mezzo del sistema AVCPASS, nei termini e modi indicati nelle delibere AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al precedente par. **7)** nel rispetto del principio di "*libertà delle forme*".

a) bilanci, dichiarazione iva, dichiarazione dei redditi dell'aggiudicatario e del secondo graduato.

b) contratti: certificazione rilasciata dal committente dell'avvenuta prestazione dei servizi a regola d'arte o altra documentazione probatoria idonea; per committenti privati: certificazione rilasciata dal committente o, in mancanza, autodichiarazione dell'aggiudicatario e del secondo graduato + fatture/documentazione equivalente, a norma dell'art. 86 comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016; qualora i contratti siano stati espletati all'interno di un soggetto gruppo, dovrà essere dichiarata la quota parte (in termini di prestazioni e importi) effettivamente eseguita e il ruolo ricoperto nel gruppo.

c) documentazione comprovante iscrizione al registro delle imprese o altro albo per attività sociale compatibile con il servizio oggetto della presente procedura in corso di validità, iscrizione all'albo ministeriale per cooperative sociali di tipo A e, per la prestazione secondaria, iscrizione ai sensi dell'art.3, comma 1, dm 274/97 per fascia di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA adeguata.

d) documentazione comprovante possesso sistema qualità uni cei iso 9000 o prove impiego misure equivalenti.

21.II) Qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione dell'aggiudicatario, alle comunicazioni all'ANAC e qualora ne sussistano i presupposti, anche alle competenti autorità giudiziarie.

22.) Ulteriori indicazioni

22.I) Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, il Comune di Moretta non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

22.II) Per i soggetti stabiliti in altri Stati si rinvia a quanto prescritto dall'art. 49, d.lgs. n. 50/2016.

I soggetti stabiliti in altri Paesi dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata o solenne, ovvero ancora secondo quanto previsto dall'art. 3, d.p.r. n. 445/00.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.

22.III) Per la pubblicità del bando si osserveranno le prescrizioni del sopra citato decreto MIT 2 dicembre 2016, attuativo dell'art.73, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

22.IV) Responsabile del procedimento ex art. 31 d.lgs. n. 50/2016: Rag.. Antonella ABRATE

..,**22.V)** Estremi determina a contrarre: determina del Responsabile del servizio Casa di Riposo, n. 99 del 06.04.2017.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C..

Dott. Silvia Salvai

Si allegano:

A1: Bozza di contratto;

A2: Norme richiamate al sottopar. **5.II)**;

A3: DGUE in formato editabile

A4: Tabella descrizione ipotesi riduzione garanzia provvisoria

A5: Modello “ricognizione luoghi”

A6: Elenco Prezzi.